
REGOLAMENTO - Ai sensi dell'Art. 4 dello Statuto

I Parte – REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO

Art.1 - ASSOCIATI

Al Condifesa possono associarsi gli Imprenditori agricoli che svolgono l'attività di cui all'art. 2135 c.c. in forma individuale o collettiva, le associazioni, le cooperative ed altri organismi che operano per conto dei propri aderenti nelle attività previste dallo statuto, nonché le persone fisiche o giuridiche, la cui attività non sia in contrasto con gli scopi del consorzio. L'aspirante socio deve presentare ai sensi dell'art. 6 dello statuto sociale domanda di ammissione indirizzata al Consiglio di Amministrazione. La domanda di adesione dovrà essere formulata sul modello predisposto dal Consorzio.

Non possono essere associati coloro che sono stati esclusi anche da altro Condifesa o Organismo collettivo, per inadempienze gravi se non a partire dal 1° gennaio del secondo anno successivo all'esclusione. Non possono in nessun caso essere associati gli interdetti, gli inabilitati e i falliti non riabilitati coloro che non sono in regola con il pagamento dei contributi erariali e previdenziali, coloro che abbiano interessi contrastanti con quelli del Consorzio.

Art.2 – DATI CATASTALI TERRENI

Fermo restando quanto stabilito all'art.6 dello statuto, il socio deve presentare, contestualmente alla domanda di ammissione a Socio o nei termini in cui ne sarà richiesto, il FASCICOLO AZIENDALE, autorizzandone l'accesso telematico.

Art.3 – ATTIVITA'

- a) Qualora l'Assemblea abbia deliberato di fare ricorso per la difesa delle produzioni e delle strutture aziendali, a forme di assicurazione mediante convenzioni con Società di Assicurazione, i Soci che intendano avvalersi di tali forme di assicurazione, sono obbligati al rispetto di tutte le norme contenute nei contratti e tenuti alla sottoscrizione della documentazione richiesta dalla Società di Assicurazione e/o dal Condifesa.
- b) Con la presentazione del certificato di assicurazione, e della richiesta di adesione al Consorzio, il Socio assume l'obbligo di versare i contributi fissati dall'Assemblea, nei termini e nei modi previsti dallo statuto e dalle disposizioni legislative che regolano la materia.
- c) Il Consorzio stipula contratti assicurativi in nome proprio e per conto dei soci ricevendone espresso mandato con la domanda di adesione.
- d) Tutti gli adempimenti relativi al contratto assicurativo, ad eccezione del pagamento del premio che sarà effettuato in favore del Consorzio, saranno di intrattenuti direttamente tra il socio e la compagnia di Assicurazione. Il socio

assume a proprio carico tutte le comunicazioni inerenti tale rapporto assicurativo (quali a titolo esemplificativo: notifica di danno, comunicazione dell'avvenuta diminuzione del prodotto assicurato, ecc.).

Le variazioni al valore assicurato, dovranno essere dal Socio comunicate contemporaneamente alla Società di Assicurazione e per conoscenza al Consorzio.

- e) Al fine di favorire la tutela delle produzioni agricole e delle strutture aziendali con sistemi assicurativi e/o mutualistici, il Consorzio può dar corso ad accordi finalizzati alla semplificazione delle procedure e degli atti attinenti all'assunzione dei contratti con associazioni di produttori, enti, società di brokeraggio, associazioni di categoria, ecc.

Art.4 – VALORI ASSICURATI

Il conteggio ed il successivo addebito ai Soci dei contributi associativi di cui all'art.7 dello Statuto, avverranno sulla base delle dichiarazioni rese dal Socio nelle domande di adesione e di assicurazione delle produzioni.

Art.5 - ACCERTAMENTI

Il Consiglio di Amministrazione può effettuare accertamenti sulle dichiarazioni rese dal Socio mediante sopralluoghi in ogni singola azienda o mediante richiesta di documentazione che il socio stesso è tenuto a fornire entro 20 giorni dalla richiesta o mediante ogni altro strumento di accertamento che verrà ritenuto utile ed opportuno.

In caso di discordanza di dati il Consiglio di Amministrazione è autorizzato ad apportare d'ufficio le variazioni accertate.

Art.6 – RIDUZIONI DI PRODUZIONE

Nel caso in cui la produzione del Socio abbia subito riduzioni per cause di qualsiasi genere ad eccezione della deficienza o mancanza di cure colturali o di inadeguati interventi fitosanitari e della grandine, e sempre che il prodotto non sia già stato colpito dalla medesima, il Socio stesso dovrà darne tempestiva comunicazione alla Società di Assicurazione che ha assunto il rischio. La Società di Assicurazione dovrà comunicare tempestivamente al Consorzio la richiesta di riduzione del prodotto mediante l'emissione di una domanda di riduzione in modo che il Consorzio, ove sussistano i presupposti previsti dalle condizioni di polizza, possa a sua volta presentare una domanda di riduzione del premio.

Una volta accertato, ai sensi delle condizioni predette, il diritto del Consorzio alla riduzione del premio, il Socio avrà diritto alla corrispondente riduzione del contributo a suo carico.

Art.7 – VARIAZIONI

Il Socio è tenuto a denunciare agli organi competenti del Consorzio tutte le variazioni rispetto ai dati indicati nella domanda di ammissione di cui all'art.6 dello Statuto e all'art.1 del presente regolamento, nell'anno in cui si sono verificate.

Art.8 - RECESSO

Fermo restando quanto previsto nell'art.10 dello Statuto, il Socio che intendesse recedere deve presentare al Consiglio di Amministrazione una domanda motivata a mezzo di raccomandata, o tramite posta PEC oppure direttamente presentata al Consorzio che ne rilascerà ricevuta, entro il "30 NOVEMBRE di ogni anno a valere per l'anno successivo" o data stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione, dopo aver deliberato in merito, darà comunicazione scritta e motivata all'interessato. Avverso le decisioni del Consiglio di Amministrazione è ammesso il ricorso entro 30 giorni dalla notifica di essa al Collegio Arbitrale.

L'accoglimento della domanda di recesso determina la cessazione dei reciproci rapporti tra il Socio ed il Consorzio.

Art.9 - PERIZIE

In caso di danno il Socio è autorizzato a firmare, in sede di perizia, il Bollettino di campagna ed a risolvere direttamente con la compagnia assicuratrice la quantificazione del danno e il risarcimento attenendosi alle condizioni generali e speciali di polizza.

Nel caso in cui il Socio ritenga che la percentuale di danno stabilita dalla perizia sia inferiore al danno reale subito dai prodotti, può non firmare il predetto bollettino di campagna e chiedere la perizia d'appello a sue spese.

Nelle more della richiesta di perizia d'appello il Socio deve comunicare al Consorzio la mancata sottoscrizione del bollettino di campagna. Il Consorzio a suo insindacabile giudizio può inviare un suo tecnico per verificare la situazione.

Art.10 – RICORSO PERIZIE D'APPELLO

L'Assicurato che non accetta le risultanze della perizia può richiedere la perizia d'appello, secondo le modalità indicate dalle compagnie di assicurazione.

Nel caso di ricorso alla procedura di perizia d'appello si stabilisce che l'intervento da parte del Condifesa a titolo di contributo delle spese sostenute dagli associati per gli appelli è subordinato al ricorrere delle seguenti condizioni:

- 1 –Parere tecnico del Perito del Condifesa che attesti la sussistenza di una percentuale di danno superiore rispetto a quella indicata nella perizia della compagnia di assicurazione;
- 2 –Autorizzazione all'intervento rilasciata ad insindacabile giudizio del Legale Rappresentante del Condifesa tenuto conto delle risultanze della perizia del Perito di Condifesa e della situazione generale. Il rilascio di tale autorizzazione deve essere ratificato nel primo Consiglio di Amministrazione.

L'intervento finanziario del Consorzio per il sostegno delle spese nei ricorsi d'appello sarà così determinato:

1. copertura del costo del Perito del Condifesa per il sopraluogo;
2. copertura del 50% del costo del Terzo Perito nel caso di esito positivo della perizia finale a favore dell'associato.

Art.11 – PERITO CONDIFESA

Per l'attività connessa con le forme di assistenza tecnica di cui all'art.23 (punto n) dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione potrà avvalersi dell'opera di tecnici anche in forma non continuativa e senza rapporto di dipendenza diretta purché questi siano persone di riconosciuta preparazione ed esperienza.

Art.12 – CONTRIBUTI CONSORTILI

- a) Con la sottoscrizione della domanda di adesione al Consorzio e della domanda di assicurazione (certificato), il Socio assume l'obbligo di versare i contributi secondo quanto previsto dall'art. 7 dello Statuto sociale.
- b) Il Socio che non sia in regola con il versamento dei contributi consortili - comprensivi delle quote assicurative - non potrà, fintanto che perdura lo stato di morosità, aderire alle coperture assicurative deliberate dall'Assemblea (ART. 9 punto c) dello Statuto).
- c) In caso di ritardato pagamento dei contributi consortili deliberati dal Consiglio di Amministrazione, a partire dal sessantesimo giorno di ritardo, sarà dovuta una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 9 punto b) dello Statuto. Tale sanzione viene determinata con delibera del Consiglio di Amministrazione.
- d) Il socio in ritardo nel pagamento, sarà tenuto a rimborsare al Consorzio tutte le spese da questo sostenute per il recupero del credito.
- e) Potranno eccezionalmente essere concordate con i Soci, scritte private per dilazione di pagamento, per un numero massimo di sei rate con scadenza mensile. L'ultima rata prevista dalla dilazione dovrà comunque essere antecedente rispetto al termine di scadenza delle nuove quote associative. Le dilazioni non potranno essere concesse per più di una scadenza di pagamento nel corso dell'anno solare e comporteranno l'applicazione delle sanzioni stabilite ai sensi dello Statuto, dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione.

II Parte – REGOLAMENTO ELETTIVO

ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art.1

Il Presidente del Consorzio, indice distinte e separate elezioni per la nomina del Consiglio di Amministrazione.

L'iniziativa delle elezioni ha luogo mediante un annuncio affisso per almeno 10 giorni nell'albo istituito presso le sedi del Consorzio, con l'invito ai Soci a presentare, depositandole presso la Segreteria del Consorzio liste di propri candidati, che siano iscritti al Consorzio, sottoscritte da almeno il 3% dei Soci nonché il termine per la presentazione.

L'annuncio deve essere contemporaneamente comunicato ai Soci nel modo previsto per la convocazione della Assemblea all'art.16 dello Statuto.

Il termine per la presentazione ed il deposito delle liste dei candidati è di 20 giorni a decorrere dalla data del primo giorno di pubblicazione dell'annuncio predetto. L'ora di scadenza si intende fissata alle ore diciotto del 20° giorno.

Art.2

I sottoscrittori delle liste non possono essere candidati né firmatari di più liste. Non può essere candidato chi non è in regola con il pagamento dei contributi consortili. Ogni candidato non può essere in più di una lista. Le liste devono indicare nome, cognome, domicilio e categoria agricola di appartenenza del candidato. Il numero di candidati per ciascuna lista non può superare quello dei seggi in palio. Le liste che rispondono ai requisiti di cui sopra devono essere affisse all'Albo delle sedi del Consorzio. Sono eleggibili i soci di età superiore ai 18 anni.

Art.3

È istituito un Comitato elettorale composto da due rappresentanti per ciascuna delle liste presentate che non siano candidati. Di intesa con il Presidente il Comitato fisserà ogni modalità necessaria per lo svolgimento delle elezioni, sovrintendendo alle relative operazioni. Il Comitato inizia l'esercizio delle proprie funzioni non appena decorso il termine utile per la presentazione delle liste.

Art.4

I reclami contro le liste devono essere presentati per iscritto al Comitato elettorale entro 5 giorni dalla scadenza del termine di cui all'ultimo comma del precedente art.1. Il Comitato elettorale, in base ai reclami, apporta le necessarie variazioni alle liste. Le decisioni motivate dal Comitato elettorale vengono comunicate agli interessati a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art.5

La convocazione dell'Assemblea viene fatta dal Presidente del Consorzio previa delibera del Comitato elettorale, da effettuarsi entro 20 giorni dalla scadenza del termine di cui all'ultimo comma del precedente art.1, mediante manifesti da affiggersi agli albi del Consorzio almeno dieci giorni prima di quello fissato per la votazione, con l'indicazione del luogo dove si effettuerà la votazione, del giorno e dell'ora di convocazione nonché dell'ora in cui la votazione avrà termine.

Contemporanea comunicazione deve essere fatta ai Soci nel modo previsto per la convocazione dell'Assemblea all'art.16 dello Statuto.

Art.6

Il Seggio elettorale è presieduto da un delegato del Presidente del Consorzio. Esercitano le funzioni di scrutatori il più anziano ed il più giovane dei presenti al momento dell'apertura dell'Assemblea; quella di Segretario, il Segretario comunale o un Notaio o il Cancelliere della Pretura o persona idonea nominata dal Presidente del Seggio.

Il Presidente del Seggio deve avere l'elenco completo dei Soci o dei delegati aventi diritto di voto.

Dalle operazioni è redatto processo verbale a firma di tutti i componenti del Seggio. La delega per la votazione deve risultare da atto autenticato dal Segretario Comunale o Notaio.

Art.7

Non può votare né entrare nella sala delle votazioni chi non è iscritto nell'elenco di cui al 2° comma del precedente art.6 per conto proprio o non sia stato delegato ai sensi dell'ultimo comma del precedente articolo. Le schede vengono distribuite nella sala delle votazioni. Le schede vengono depositate dal Presidente del Seggio nell'apposita urna, ed uno degli scrutatori ne fa annotazione sull'elenco dei soci o dei delegati, apponendo la propria firma accanto ai nomi dei votanti.

Chi si presenta a votare per delega, deve consegnare al Presidente del Seggio l'atto di delega, di cui viene fatto cenno dallo scrutatore sull'elenco dei Soci a fianco del nome del rappresentato.

Art.8

La votazione si chiude all'ora stabilita nel manifesto di convocazione di cui al precedente art.5. Possono però votare gli elettori che a quell'ora si trovano nella sala e che ancora non abbiano partecipato alla votazione. I risultati della votazione sono validi qualunque sia il numero dei votanti.

Art.9

Chiusa la votazione, il Presidente del Seggio apre l'urna e riscontra che il numero delle schede distribuite corrispondano al numero dei voti spettanti complessivamente ai votanti. Del risultato di tale riscontro viene fatto cenno nel verbale del Seggio. Riposte quindi le schede nell'urna, il Presidente le estrae, le apre e ne dà lettura, mentre gli scrutatori registrano in apposite liste il nome dei candidati ed i voti da ciascuno riportati.

Art.10

Il Seggio elettorale decide a maggioranza di voti sopra ogni contestazione che dovesse sorgere in merito alla votazione ed alle operazioni. Il Segretario ha voto consultivo. Le schede contestate vengono riposte, dopo lo scrutinio, insieme con gli atti in una busta che, sigillata e firmata da tutti i componenti del Seggio, viene

rimessa al Comitato elettorale. Contro le decisioni del Seggio è ammesso reclamo entro 5 giorni dalla votazione al Comitato Elettorale.

Art.11

Il Comitato elettorale in apposita seduta indetta entro 15 giorni dalle elezioni, decide sui reclami di cui all'ultimo comma del precedente art.10 e proclama quindi il risultato delle votazioni. Quando sia riconosciuta nulla la nomina di qualche Consigliere oppure se qualche Consigliere validamente eletto comunica, entro 10 giorni dalla nomina, di rinunciare alla carica, resta eletto il candidato della stessa lista che segue nel numero dei voti riportati. Fra due o più persone che, nella stessa lista, abbiano riportato un ugual numero di voti, viene eletto il più anziano di età. L'esito delle votazioni è pubblicato nell'albo del Consorzio e contemporaneamente comunicato agli eletti.

III Parte – ASSEMBLEE PARZIALI

Art.1

Ai sensi dell'art. 17 dello statuto ove il Consiglio di Amministrazioni deliberi che debbano tenersi le Assemblee Parziali, queste si terranno in località individuate dal Consiglio di amministrazione e ad esse possono partecipare i soci con la residenza anagrafica nei Comuni inclusi nelle zone in cui il Consiglio stesso avrà discrezionalmente suddiviso la Provincia. Ciascuno Socio può farsi rappresentare dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo grado che collaborano all'impresa agricola, con attestazione della predetta qualità resa con dichiarazione ai sensi artt. 19 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, oppure da un altro Socio mediante delega scritta che dovrà risultare da atto autentificato da Segretario Comunale o Notaio.

Art.2

Fungerà da Segretario delle assemblee parziali, per la redazione del verbale, il Direttore del Consorzio o un suo incaricato.

All'inizio della trattazione dello specifico punto all'ordine del giorno il Presidente dell'Assemblea dichiara il numero dei delegati eleggibili, raccoglie e comunica agli intervenuti i nominativi dei candidati.

Nei casi in cui le candidature presentate siano in numero superiore a quello dei delegati eleggibili, o siano presentate più liste o ne venga fatta richiesta anche da un solo Socio presente, l'elezione dei delegati dovrà avvenire con votazione a scrutinio segreto con le modalità di seguito indicate.

Art.3

Nel caso di votazione dei delegati a scrutinio segreto il Presidente dell'Assemblea procede alla costituzione del seggio elettorale.

Il Presidente dell'Assemblea incarica un soggetto intervenuto a presiedere il seggio e chiama due soci intervenuti a svolgere le funzioni di scrutatore.

Il Presidente dell'Assemblea comunica quindi l'orario stabilito per la votazione ed i nominativi dei candidati.

Al termine della votazione il seggio effettua lo scrutinio delle schede, decidendo a maggioranza su eventuali contestazioni.

Risultano eletti i Soci che hanno ottenuto più voti. In caso di votazione di più liste, i delegati vengono attribuiti per 2/3 alla lista che ha ottenuto più voti ed il restante terzo, alla lista o, suddividendo in proporzione il numero dei delegati, alle liste che seguono nell'ordine dei voti riportati.

Delle operazioni di voto deve essere redatto verbale sottoscritto dai componenti del seggio, dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.